

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 39-2768

Disposizioni tecniche relative all'applicazione del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).

A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto:

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*), all'art. 19 demandava alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue (articolo 38), nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

La Regione Piemonte ha recepito, con il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, le disposizioni in materia di nitrati di origine agricola (direttiva nitrati 91/676/CEE e d.lgs. 152/1999). Successivamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il d.lgs. 152/1999, ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto da quest'ultimo sia in linea generale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, sia nello specifico per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (articoli 112 e 92). Sempre nell'anno 2006 è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*).

La Regione Piemonte, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, ha quindi emanato, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e le successive modifiche e integrazioni.

All'art. 25 comma 1, il regolamento regionale 10/R/2007, così come modificato dal reg. 20/R/2010, vieta l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici nelle zone designate come vulnerabili ai nitrati nei seguenti periodi minimi:

- dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati, gli ammendanti organici, i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, per le quali vale il periodo di divieto dal 1 novembre al 28 febbraio;
- dal 15 novembre al 15 febbraio per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue, nel caso di terreni con prati avvicendati, cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;
- dal 15 ottobre al 15 febbraio per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue, nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle al punto precedente.

All'art. 7, il regolamento regionale 7/R/2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, modifica l'art. 25 comma 1 del citato regolamento regionale 10/R/2007 prevedendo il divieto all'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici nelle zone designate come vulnerabili ai nitrati nei seguenti periodi:

- 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

- 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops), per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre -15 febbraio.

Tenuto conto che il citato regolamento 7/R/2011 entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, a divieto invernale già avviato per la stagione 2011-2012;

preso atto che ai sensi dell'art. 25, comma 3, il regolamento regionale 10/R/2007 specifica che la Giunta regionale può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto di cui al comma 1, con riferimento all'ordinamento colturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche;

dato atto che l'andamento meteorologico dell'autunno 2011, caratterizzato da temperature eccezionalmente alte e assenza di piogge, non evidenzia motivi ostativi alla modifica della decorrenza dei suddetti periodi di divieto;

ritenuto inoltre opportuno provvedere ad uniformare e semplificare il quadro dei vincoli agro-ambientali vigenti per le aziende agricole per la distribuzione di effluenti zootecnici nella stagione invernale 2011-2012, rendendoli fin da ora conformi con le previsioni di cui al citato regolamento 7/R/2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, a divieto invernale già avviato per la stagione 2011-2012;

considerato necessario procedere con urgenza alla modifica della decorrenza dei periodi di divieto alla distribuzione di cui all'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007, che prendono l'avvio il 15 ottobre;

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico operante ai sensi della DGR 65 – 8111 del 23 dicembre 2002 nella seduta del 6 ottobre 2011;

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006;
visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di stabilire per la stagione invernale 2011-2012, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti periodi minimi di divieto alla distribuzione degli effluenti zootecnici:

- 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

- 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops), per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre - 15 febbraio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)